



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE

Divisione VII – Ordinamento del sistema camerale e pubblicità legale d'impresa.

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
Uffici del registro delle imprese

e, per conoscenza:

CIRCOLARE n. 1/V

ALLA DGPIIPMI

ALL'UNIONCAMERE

unioncamere@cert.legalmail.it

A SI.CAMERA EX ISTITUTO G. TAGLIACARNE

cdt@sicamera.camcom.it

Oggetto: Mancato deposito della attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle startup e delle PMI innovative.

Sono recentemente pervenuti numerosi messaggi di richiesta in merito al comportamento cui codeste Camere devono attenersi in relazione a quanto rispettivamente prescritto dall'articolo 25, comma 16 del D.L. 179 del 2012 (per le startup) e dall'articolo 4, comma 7 del D.L. 3 del 2015 (per le PMI innovative).

La Scrivente ha già avuto modo di evidenziare che la dilazione dei termini per l'approvazione dei bilanci d'esercizio, disposta dall'articolo 106 del DL 18 del 2020 (Cura Italia), che prevede che il termine per le convocazioni delle assemblee delle società tenute all'obbligo del bilancio sia fissato in 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, indipendentemente dalla previsione statutaria della speciale disposizione di cui all'articolo 2364 c.c., ha inciso direttamente sulla normativa di settore che qui interessa.

In applicazione del disposto della norma emergenziale sopra ricordata, le prescrizioni recate dai citati articoli 25 (comma 15) del DL 179 e 4 (comma 6) del DL 3, devono essere interpretate nel senso che tutte le startup e le PMI avevano possibilità di depositare entro il 31 luglio 2020 la attestazione di mantenimento dei requisiti.

Il decorso di tale termine, stante la perentoria prescrizione dei commi 16 dell'articolo 25 e 6, dell'articolo 4, comporta la sanzione reale della cancellazione dalle rispettive sezioni speciali.

Si deve tuttavia rammentare che entrambe le citate norme, recentemente modificate dal DL 76 del 2020, recano, sotto il profilo procedurale, quanto segue *“Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del*



conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15." La norma è replicata anche per le PMI innovative.

Appare evidente pertanto che il legislatore ha descritto una fase procedimentale che, cronologicamente si chiude il 30 settembre. I sessanta giorni dalla perdita dei requisiti, che a norma del comma 16 ultimo capoverso (*alla perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione*) decorrono dal 1° agosto, consentono "ordinariamente" a codeste Camere di istruire il procedimento, valutando le eventuali dirimenti, prima di giungere al provvedimento ablativo reale.

"Eccezionalmente", considerate le condizioni particolari, si potrebbe invocare l'applicazione del principio (più volte richiamato dalla Scrivente) del cd ravvedimento operoso. Tale istituto come noto opera nel lasso di tempo intercorrente tra la scadenza dei termini entro cui l'obbligo doveva essere adempiuto e l'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio.

Vertendosi, come più volte sopra richiamato, *in subjecta materia* nell'applicazione di una sanzione reale (la cancellazione), fino al momento in cui codeste Camere non avviano il procedimento di cancellazione (che deve comunque avvenire entro sessanta giorni), è ammesso il ravvedimento operoso della società, con deposito tardivo della attestazione de quo.

Nell'ottica più volte sottolineata da questo Ministero di propulsione all'ecosistema delle startup/PMI, si invitano codeste Camere a voler inviare una PEC di *recall* a tutte le startup e PMI iscritte nella sezione speciale con invito a trasmettere tardivamente, entro brevissimo termine, a codeste Camere medesime l'attestazione del mantenimento dei requisiti. Trascorso il termine assegnato, presunta e ritenuta la volontà della società di non confermare i requisiti, codesti Uffici procederanno alla cancellazione secondo le nuove regole dettate dal richiamato DL 76/2020.

È solo il caso di richiamare per memoria che, essendo chiaramente individuati dalle due norme di settore, l'obbligato, i termini entro cui l'obbligo deve essere assolto, e la natura dell'adempimento, il ravvedimento operoso elimina la sanzione reale della cancellazione, ma non esclude l'applicazione della sanzione pecuniaria per omissione "di eseguire nei termini prescritti, [...] depositi presso il registro delle imprese".

Firmato elettronicamente
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianluca Scarponi)